

Civile Ord. Sez. 1 Num. 376 Anno 2021

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 13/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 1309/2015 r.g. proposto da:

CERAULO ROSALIA (cod. fisc. CRLRSL50E58G2731), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Francesco Saladino, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale America n. 11, presso lo studio dell'Avvocato Ada D'Arezzo.

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO DI TERZO PIETRO (p. iva 04257660821), in persona del curatore, Avv. Fabio Tulone, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Alfonso Cottone, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Vicenza n. 26, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Fabio.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 20/10/2014;

ORD
3679
2020



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20/10/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Rosalia Ceraulo ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3/20 ottobre 2014, notificata il successivo 17 novembre 2014, reiettiva del gravame da lei promosso contro la sentenza del 27 ottobre del 2007, resa dal tribunale di quella stessa città, che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento di Pietro Terzo, marito da cui era legalmente separata, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell'immobile sito in Palermo, alla via Colonna Rotta n. 159. Resiste, con controricorso, la curatela predetta.

1.1. Opinò quella corte che, *«...come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza richiamata dal tribunale (il riferimento è a Cass. n. 12098 del 1998. Ndr), per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari [...]. Ne discende che, premesso che, in costanza di matrimonio, la Ceraulo era in regime di comunione legale dei beni con il marito e che il bene acquistato da parte di un coniuge, in tale regime, entra automaticamente nel patrimonio di entrambi, ai fini dell'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale, con riferimento all'atto di acquisto successivo alla separazione stessa, era necessaria la trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari. Cosicché, in assenza dell'indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale della Ceraulo, coniugata con il Terzo, imposta dall'art. 2659 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge n. 52 del 1985, l'acquisto effettuato dalla stessa, successivamente alla separazione legale, non può essere opposto al terzo,*



nei confronti del quale, quindi, il bene deve considerarsi caduto in comunione tra i coniugi».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c. e della legge n. 52/85, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Si ascrive alla corte distrettuale di aver *«...trattato la nota di trascrizione, su cui verte la materia del contendere, come una nota correttamente trascritta nei confronti del signor Terzo Pietro, equiparando l'assenza [ivi] dell'indicazione del regime patrimoniale della Ceraulo, di per sé foriero di un acquisto personale, ad acquisto effettuato in comunione dei beni»;*

II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio». Si assume che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del gravame in ordine alla condanna alle spese, deducendosi, esclusivamente, che *«pur essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazioni, il Giudice di merito, pur sollecitato sul punto dall'appellante, si è sottratto a questo obbligo, senza alcuna motivazione».*

2. Il primo motivo si rivela immeritevole di accoglimento nel suo complesso.

2.1. La decisione impugnata reca (cfr. pag. 4) l'accertamento, chiaramente di natura fattuale, che nella nota di trascrizione rep. n. 57405 del 18 ottobre 1995, depositata dalla stessa odierna ricorrente (e riprodotta in ricorso) - concernente l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, alla via Colonna Rotta n. 195, dalla medesima effettuato - non risultava indicato il regime patrimoniale della Ceraulo, quale coniuge separata da Pietro Terzo, *«...essendo la relativa casella del "Quadro C" ingiustificatamente vuota, e ciò nonostante che, nell'atto di vendita, fosse indicata chiaramente la qualità di coniuge legalmente separato dell'attrice e nonostante che, proprio nella*

Circolare del Ministero delle Finanze n. 128 del 1995, richiamata dalla Ceraulo, sia prescritta l'obbligatoria indicazione del regime patrimoniale delle parti contraenti, quando risulti che le stesse siano coniugate, ed in particolare l'inserimento, nell'apposita casella della lettera "S", se trattasi di soggetto in regime di separazione».

2.2. Costituisce, poi, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in relazione all'interpretazione degli artt. 2659 e 2665 cod. civ., quello secondo cui *«per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce»* e *«senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari»* (cfr., ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; Cass. n. 4726 del 2019; Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 14440 del 2013; Cass. n. 21758 del 2012; Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 8400 del 2009; Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 13137 del 2006; Cass. n. 10774 del 1991).

2.2.1. In altri termini, come espressamente sancito da Cass. n. 14440 del 2013 (in senso sostanzialmente conforme, si veda pure la precedente Cass. n. 5002 del 2005), nel nostro ordinamento la pubblicità immobiliare che si attua con il sistema della trascrizione è imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che è rimasto estraneo all'atto trascritto, per individuare l'oggetto cui l'atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia della stipulazione dell'atto è riferita nei registri immobiliari; pertanto, rispetto al terzo, l'atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, affinché la pubblicità-notizia possa svolgere effetti nei suoi confronti, risultano stabiliti esclusivamente da quel contenuto, la cui individuazione è affidata, a sua volta, all'esclusiva responsabilità del soggetto che richiede la trascrizione, sul quale, per quel che interessa gli

atti tra vivi, incombe l'onere di procedervi redigendo la nota di trascrizione (art. 2659 c.c.), che, come viene dalla legge dettagliatamente specificato, si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell'atto da trascrivere. Di conseguenza, una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla base della stessa, il contenuto della pubblicità - notizia è solo quello da essa desumibile e, su chi della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione in relazione al regime della circolazione dei beni immobiliari) non incombe alcun onere di controllo ulteriore.

2.2.2. Del resto, è incontestabile che i principi in tema di trascrizione sono finalizzati, in via principale, a dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso immobile (o bene mobile registrato), con l'effetto che all'eventuale inesattezza/incompletezza della nota di trascrizione - oggetto di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - consegue la sua corrispondente inopponibilità nei confronti del terzo in buona fede, dovendosi la trascrizione, a tal fine, considerare invalida.

2.2.3. Il principio dell'autosufficienza della nota di trascrizione, nei sensi finora descritti, deriva da una precisa scelta compiuta dal legislatore che, all'art. 2664 cod. civ., ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere proprio costituito dalla raccolta delle note mentre i titoli, che pure devono essere depositati presso la stessa Conservatoria (cfr. art. 2664 cod. civ., ed art. 2840, comma 2, cod. civ.), non sono conservati in un apposito registro di immediata consultazione per i terzi e, quindi, non costituiscono fonte legale diretta di conoscibilità. Al suddetto principio si affianca, inoltre, quello della cd. "autoresponsabilità", in forza del quale si deve ritenere che la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendo (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi.

2.3. Fermo quanto precede, la questione giuridica posta dalla ricorrente con la doglianza in esame - che si intreccia con il problema della pubblicità dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi - risulta essere stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, per la prima volta (sebbene in diversa fattispecie concreta), con la pronuncia resa da Cass. n. 12098 del 1998, in un contesto normativo allora caratterizzato dal fatto che la riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, aveva introdotto il cd. sistema binario della pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione nei Registri Immobiliari. L'annotazione, prevista, in tema di convenzioni matrimoniali e di relativa modifica, dagli artt. 162 e 163 cod. civ., nonché dall'art. 193 cod. civ., con riguardo alla separazione giudiziale dei beni, aveva (ed ha tuttora) per oggetto le vicende modificative del regime patrimoniale; la trascrizione, prevista dall'art. 2647 cod. civ., invece, aveva (ed ha tuttora), anche in questo caso, il suo normale oggetto, vale a dire, le vicende relative alla situazione giuridica dei singoli beni immobili (o beni mobili registrati ex art. 2685 cod. civ.).

2.3.1. Il sistema così congegnato non sempre si era mostrato lineare e numerose perplessità erano sorte, oltre che sulla natura e funzione dei due tipi di pubblicità, anche sulla loro combinazione. In particolare, era stata rilevata, fin dall'inizio, la carenza di una pubblicità dichiarativa dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi. Né il codice civile, né altra legge speciale, infatti, prescrivevano l'annotazione del relativo provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, sicché diverse erano state le soluzioni prospettate, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, trattandosi, per alcuni, di una «grave lacuna» del legislatore, per altri, di una «svista voluta». Solo successivamente, dunque, la sopravvenuta modifica dell'art. 191, comma 2, cod. civ., per effetto dell'art. 2 della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, ha sancito che, *“nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale*



dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione" (trattasi di disposizione applicabile, giusta l'art. 3 della stessa legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).

2.4. Tanto premesso, Cass. n. 12098 del 1998, con specifico riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio *status* di separato, ebbe a negare la necessità, ai fini dell'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, dell'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio, ritenendo sufficiente (e necessario), al suddetto fine, la trascrizione della relativa nota, recante l'indicazione della corrispondente circostanza, nei registri immobiliari.

2.4.1. Pur dando compiutamente atto delle contrastanti opinioni e soluzioni sul punto manifestatesi in dottrina e nelle decisioni di merito, per giungere alla descritta soluzione prescelta si rimarcò ivi, tra l'altro, che: i) per quanto riguarda la separazione personale dei coniugi, *«...la pubblicità attuata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio non ha grande rilievo pratico a causa di quella che efficacemente è stata definita la "volatilità" degli effetti della separazione stessa, compreso quello dello scioglimento della comunione, in quanto è sufficiente il solo fatto della riconciliazione a farli venire meno. Riconciliazione, tra l'altro, che non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità mediante annotazione nei registri di stato civile...»*; ii) seppure non ignorandosi le esigenze di tutela dei terzi che stanno alla base dell'orientamento da essa disatteso, *«...tali esigenze sono adeguatamente soddisfatte dall'ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte cost. n. 111/95, più accessibile ed affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico*

(immobili o mobili registrati), in ordine ai quali, prevalentemente, sussiste l'interesse dei terzi stessi, sembrando del tutto secondario, se non proprio puramente astratto e teorico, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimoniale vigente, in sé e per sé».

2.4.1.1. Ciò è oggi tanto più vero, ad avviso di questo Collegio, se si tengono presenti le modifiche arretrate all'art. 2659 cod. civ. dall'art. 1 della legge n. 52 del 1985 (qui applicabile *ratione temporis*, venendo in rilievo trascrizioni eseguite successivamente alla sua entrata in vigore), che ha imposto l'indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell'ufficiale di stato civile, così da lasciare intendere che, al fine di escludere l'applicazione del regime legale della comunione, le trascrizioni devono contenere le dichiarazioni dell'acquirente di essere legalmente separato/a dal/la coniuge.

2.4.1.2. D'altra parte, come ancora si legge nella menzionata Cass. n. 12098 del 1998, «... esigenze di tutela dei terzi di non minore importanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni personali ai sensi dell'art. 179 cod. civ. e nessuno dubita che in tal caso tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione ex art. 2647 cod. civ., senza che sia necessario procedere ad annotazione dell'acquisto a margine dell'atto di matrimonio».

2.4.2. Va qui solo aggiunto che: i) la già descritta, sopravvenuta modifica dell'art. 191, comma 2, cod. civ., per effetto dell'art. 2 della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, non appare decisiva ai fini della decisione dell'odierna controversia, posto che, da un lato, nemmeno è dato sapere, in base a quanto ricavabile dalla sentenza impugnata e dai rispettivi atti introduttivi delle parti, se, e quando, nella specie, fosse stata comunque eseguita un'annotazione, nei registri dello stato civile, dell'avvenuto scioglimento della comunione legale determinato dall'intervenuta separazione personale dei coniugi Ceraulo/Terzo; dall'altro, che è indiscutibile, in ogni caso, che nessuna annotazione era prevista, all'epoca della trascrizione per cui è causa, per la dichiarazione o per il "fatto" della

riconciliazione (invero, solo l'art. 69 del successivo d.P.R. n. 396 del 2000 ha previsto l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione), sicché l'informazione pubblicitaria in materia di separazione sarebbe rimasta inevitabilmente incompleta, se non addirittura fuorviante. Ciò tenuto altresì conto del fatto che, in relazione agli effetti della riconciliazione e, precisamente, se questa comporti, o meno, il ripristino della comunione legale, sono state prospettate plurime opinioni (*cfr., amplius*, la ricostruzione che se ne rinviene in Cass. n. 11418 del 1998), su cui, peraltro, non è necessario indugiare ulteriormente in queste sede posta la sua irrilevanza (mai essendo stata dedotta un'intervenuta riconciliazione tra la Ceraulo ed il Terzo) ai fini della odierna decisione; *ii*) un soggetto legalmente separato è, e rimane, "coniugato" fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della sentenza di divorzio, ovvero all'eventuale scioglimento o annullamento del matrimonio medesimo per le cause rispettivamente previste. Di conseguenza, come desumibile dalla circolare del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1995, n. 128, nel modello di nota di trascrizione ivi esplicito, nella corrispondente casella, nell'indicare il proprio regime patrimoniale, si utilizzerà la lettera "C", se trattasi di soggetto in regime di comunione legale o convenzionale, oppure la lettera "S", se trattasi di soggetto in regime di separazione.

2.5. In conclusione, pure allo stato della disciplina positiva attuale, il rapporto tra le riportate previsioni novellate di cui agli artt. 2659, comma 1, e 191, commi 1 e 2, cod. civ., deve spiegarsi nel senso che, tra i coniugi già in regime di comunione legale dei beni, non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale, quest'ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, cod. civ.; invece, per l'opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi



necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.

2.5.1. Nella specie, dunque, alla data (18.10.1995) del descritto acquisto della Ceraulo, l'avvenuto scioglimento, ex art. 191, comma 2, cod. civ., della comunione legale tra quest'ultima ed il marito Pietro Terzo, da cui si era precedentemente separata nel febbraio del 1994, seppure verificatosi, non era, però, opponibile ai terzi (il Fallimento di Pietro Terzo successivamente dichiarato nel 2006), pacificamente non risultando l'indicazione dello stato di separazione personale tra i menzionati coniugi (*rectius*: del loro regime patrimoniale di separazione dei beni, conseguente alla intervenuta separazione personale) dalla relativa nota di trascrizione, ed essendo intervenuta solo nel 1998, mediante annotazione della relativa delibera, l'opzione dei medesimi coniugi per il diverso regime (rispetto a quello della comunione legale scelto al momento del matrimonio) della separazione dei beni. Affatto correttamente, quindi, la corte di merito, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto della domanda della Ceraulo volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento suddetto, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell'immobile sito in Palermo, alla via Colonna Rotta n. 159.

2.6. A tali conclusioni non è certamente di ostacolo la circostanza, pure invocata dalla odierna ricorrente, dell'avvenuta trascrizione dell'acquisto predetto esclusivamente in suo favore (e non anche del Terzo), atteso che, quanto ai soggetti a favore o a carico dei quali deve essere eseguita la trascrizione, dall'art. 2659, n. 1, cod. civ., emerge che i soggetti della trascrizione non possono che essere le parti dell'atto da trascrivere. Questo principio si ritiene applicabile anche nel caso di acquisto effettuato da parte di un solo coniuge di bene ricompreso nell'oggetto della comunione legale, in quanto il coniuge estraneo all'atto d'acquisto è mero destinatario degli effetti legali dell'acquisto individuale, ma non parte del contratto da trascrivere. Non può, d'altra parte, condividersi la tesi secondo cui nel caso

di acquisto individuale, da parte di un coniuge legalmente separato, il "titolo" dell'acquisto, di cui agli artt. 2657 e 2659 cod. civ., sarebbe costituito dall'atto di separazione legale, perché la nozione di "titolo" cui, nella specie, deve farsi ricorso è quella di atto che ha prodotto il mutamento giuridico in ordine al singolo bene oggetto della trascrizione (cfr. Cass. n. 7515 del 1986, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 12098 del 1998). Non c'è dubbio, allora, che il mutamento giuridico oggetto della trascrizione, nel caso di cui si tratta, è il trasferimento della proprietà dall'alienante al coniuge acquirente e tale effetto deriva dall'atto di acquisto, che, quindi, costituisce il titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari. Lo stato di separazione legale del coniuge acquirente, se riportato nella nota di trascrizione, non avrebbe rappresentato, dunque, la causa dell'acquisto della proprietà ma solo un elemento negativo della fattispecie acquisitiva, in quanto, escludendo l'operatività del regime legale della comunione, determinativo dell'estensione automatica dell'acquisto in testa al coniuge rimasto estraneo all'atto d'acquisto, avrebbe confermato che la proprietà era stata acquistata dal solo coniuge che ha partecipato all'atto.

2.6.1. Né a diversa conclusione si deve pervenire per effetto della citata modifica dell'art. 2659, n. 1, cod. civ., disposta con la legge n. 52 del 1985, in quanto la necessità di indicare nella nota di trascrizione il regime patrimoniale del coniuge acquirente attiene alla disciplina della nota e non a quella del titolo, che resta pur sempre l'atto in base al quale si attua il trasferimento della proprietà del bene. Anzi, proprio dalla modifica legislativa di cui si tratta, che si limita ad imporre l'indicazione del regime patrimoniale, risultante dalla dichiarazione dei coniugi o dal certificato dello stato civile, resta confermato che, quando lo stato di separazione legale assume un qualche rilievo, non è necessario presentare al Conservatore dei registri immobiliari l'atto di separazione, ma è sufficiente l'indicazione della circostanza che il coniuge interessato alla trascrizione è legalmente separato perché, come si è già detto precedentemente, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi



riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2.7. Va ricordato, infine, quanto alla censura motivazionale pure prospettata nella doglianza in esame, che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (formalmente invocato dalla Ceraulo), - nella formulazione sancita dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile *ratione temporis* risultando impugnata una sentenza pubblicata il 20 ottobre 2014 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che, come nella odierna fattispecie, non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003).

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, potendosi procedere alla compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dell'intera vicenda, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto

recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, *«sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del[la] ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto»*, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ceraulo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.